

N° 14/2014  
N. CONC. Prev.  
N° 21/2016 REP.



## IL TRIBUNALE DI ASTI

In composizione collegiale, riunito in persona dei giudici:

dott. Francesco Donato presidente

dott.ssa Monica Mastrandrea giudice

dott.ssa Teresa Maria Francioso giudice relatore

- letti gli atti del procedimento n. 14/2014 R.G. promosso con ricorso depositato il 23.9.2014 da

**RIVERDITI COSTRUZIONI Srl (PI 03412630042) in persona del legale rappresentante pro tempore Sergio Riverditi, giusta verbale di determina dell'amministratore unico del 21.10.14 per Notaio Ghiberti (rep 32402/10303)**

elettivamente domiciliata in Alba, C.so G. Matteotti 3, presso lo studio dell'Avv. Maria Cristina Anatolli che la rappresenta e difende per procura in atti;

- sentita la relazione del giudice relatore;

- in esito all'udienza camerale del 16.12.2015;

ha pronunciato il seguente

### Decreto

1 – La società Riverditi Srl è stata ammessa al concordato preventivo, c.d. prenotativo con provvedimento collegiale depositato il 18.6.2014, con il quale è stato nominato Commissario Giudiziale il Dott. Pier Vittorio Vietti. Ha fatto seguito il tempestivo deposito della domanda di concordato contenente il piano e la proposta di cui agli artt. 160, 161 e 186 bis l.f. e, in esito all'udienza ex art. 162 l.f. e a una (conseguente) prima modifica della proposta, la società è stata ammessa alla procedura di concordato con decreto del 13.11.2014.

Il Commissario ha depositato la relazione ex art. 172 l. fall. contenente segnalazione di circostanze rilevanti ai sensi dell'art. 173 l.f.. Nel conseguente procedimento per la revoca del concordato è stata presentata dalla società una seconda modifica della proposta. Il procedimento è stato definito con provvedimento di non luogo a provvedere sulla revoca del concordato e di fissazione dell'udienza di adunanza dei creditori tenutasi il 7.7.2015.



In esito alle operazioni di voto, che sono iniziate nel corso dell'udienza e si sono protratte nei venti giorni successivi, è stata raggiunta la maggioranza di cui all'art. 177 l. fall., atteso che la proposta è stata approvata dal 76,39% dei creditori.

Il Tribunale quindi, con decreto depositato il 15.10.2015, ha fissato l'udienza ex art. 180 l. fall. per il giorno 16.12.2015.

All'udienza sono comparsi il Pubblico Ministero, il Commissario, il procuratore della società nonché il suo legale rappresentante.

Nessun creditore è comparso, nonostante rituale comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza.

Il Commissario Giudiziale non ha formulato rilievi ulteriori rispetto a quanto concluso nella Relazione ex art. 172 l.f. depositata il 30.6.2015, circa la verifica dei dati contabili e la fattibilità del concordato, all'esito delle quali ha espresso parere favorevole.

2 - La proposta di concordato preventivo, esaminata in relazione alla disciplina anteriore alle modifiche normative di cui al DL 83/2015, applicabile *ratione temporis* alla procedura *de qua*, è basata su un piano che consenta la continuità aziendale e che pervenga alla soluzione della crisi e al riequilibrio della situazione finanziaria della proponente, conseguita sia attraverso l'affitto dell'azienda da stipulare in corso di procedura e finalizzato alla cessione dell'azienda medesima all'affittuario, sia attraverso la liquidazione dei valori dell'attivo non strumentali alla continuità aziendale, sia, infine, attraverso l'erogazione di un finanziamento prededucibile. In particolare, la proposta prevede: 1) cessione dell'azienda, in caso di omologazione del concordato, al prezzo di €. 180.000,00 con il pagamento del prezzo mediante cessione del credito vantato dalla SAB Costruzioni Srl nei confronti della Provincia di Genova per €. 122.951,60 e pagamento del saldo in due rate di pari importo ciascuna entro il mese di luglio degli anni 2016 e 2017;

2) liquidazione dei valori dell'attivo non strumentali alla continuità aziendale, stimati in €. 561.467 (di cui €. 2.015,00 disponibilità liquide, €. 463.900,00 crediti, €. 95.552,00 crediti tributari);

3) erogazione di un finanziamento prededucibile ex art. 182 quinquies l.f. da parte di terzi per €. 50.000,00.

L'arco temporale di attuazione del piano si articola tra il 2015 e il 2017.

La proposta prevede il pagamento integrale dei debiti prededucibili entro il 2015.

La soddisfazione dei creditori in prededuzione è previsto avvenga nel rispetto di quanto disposto dall'art. 111 l.fall, coerentemente con l'ordine stabilito dalla legge.



Il pagamento integrale delle passività privilegiate, del pari, è previsto entro il 2015.

Il pagamento delle passività chirografarie, nella misura del 6%, da effettuarsi quanto all'ammontare complessivo di €. 71.296,00 entro il 2016 e quanto a €. 35.648,00 entro il 2017.

La proposta risulta garantita da fideiussione prestata dalla IMMOBILIARE SER-MAR Sas di COSTA CLAUDIA & C. quanto dell'incasso dei crediti fino alla concorrenza di €. 463.900,00 e al pagamento del corrispettivo da parte della SAB COSTRUZIONI srl (condizionatamente all'omologazione del concordato e all'incasso del credito nei confronti della Provincia di Genova).

3 - La proposta concordataria, in quanto ideata ad assicurare il pagamento delle ragioni dei creditori chirografari in misura significativa (essendo previsto il pagamento integrale dell'IVA di rivalsa appostata in privilegio oltre ~~6~~ 6% del credito) realizza la causa del concordato ai sensi dell'art. 160 l. fall.

Il Commissario ha in definitiva confermato le condizioni di fattibilità indicate in sede di relazione ex art. 172 L.F.

Consegue che, alla luce di quanto sin qui osservato, il concordato preventivo proposto da Riverditi Srl deve essere omologato.

4 - Trattasi invero di concordato con continuità aziendale, c.d. indiretta, così come definito dal disposto dell'articolo 186 bis L.F., poiché l'elemento caratterizzante è costituito dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, esercitata dall'impresa affittuaria, la quale a seguito di omologazione si rende cessionaria dell'azienda mediante versamento del corrispettivo di €. 180.000,00.

Come emerge dalle relazioni fin qui richiamate, la prosecuzione dell'attività è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, in quanto il salvataggio dell'impresa e del suo valore costituisce la migliore soluzione della crisi rispetto all'alternativa di una liquidazione concorsuale, sia concordata che fallimentare.

Con l'omologazione del concordato può quindi affermarsi che la società è tornata *in bonis*, in quanto è nelle condizioni, attraverso la prosecuzione della propria attività di impresa, di far fronte a tutte le proprie obbligazioni, comprese tutte quelle che ineriscono all'esecuzione del piano concordatario.

Ai sensi dell'art. 181 l. fall. deve quindi essere dichiarata la chiusura del concordato preventivo.

Fino alla completa esecuzione del concordato, la società rimane peraltro sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale, per garantire che tutte le risorse rivenienti



dall'esercizio dell'impresa siano destinate al soddisfacimento dei creditori, in conformità alle previsioni del piano stesso.

A questo fine, è necessario che il Commissario, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto, depositi un protocollo dei controlli da svolgersi sino alla completa esecuzione del Concordato (31 dicembre 2017) e che riferisca al Tribunale, con relazioni semestrali, dati o evidenze che possano compromettere la corretta esecuzione del Piano Concordatario.

La Società avrà cura di comunicare, prima di darvi esecuzione, al Commissario, gli atti di straordinaria amministrazione non previsti nel Piano Concordatario e tali da incidere significativamente sullo stesso.

Il Commissario, nelle relazioni periodiche, darà evidenza di tali atti ed informerà tempestivamente il Tribunale nell'ipotesi in cui l'esecuzione del Piano dovesse rivelarsi compromessa.

I pagamenti ai creditori concorsuali, saranno infine effettuati sulla base di progetti di ripartizione previamente visti dal Commissario.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di omologa del Concordato Preventivo di cui in premessa, così provvede:

1 - **omologa** il Concordato Preventivo di

**RIVERDITI COSTRUZIONI Srl (PI 03412630042) in persona del legale rappresentante pro tempore Sergio Riverditi, giusta verbale di determinazione dell'amministratore unico del 21.10.14 per Notaio Ghiberti (rep 32402/10303);**

2 - **dispone** che il Commissario Giudiziale depositi, entro trenta giorni, un protocollo dei controlli da svolgersi sino alla completa esecuzione del Concordato (31 dicembre 2017) e che riferisca al Tribunale, con relazioni semestrali, dati od evidenze che possano compromettere la corretta esecuzione dello stesso;

3 - **dispone** che i pagamenti dei creditori concorsuali, siano effettuati sulla base di progetti di ripartizione previamente visti dal Commissario;

4 - **visto l'art. 181 I. fall., dichiara** chiusa la procedura di concordato preventivo;

Così deciso in Asti il 13.1.2016

Il Giudice estensore

Dott.ssa Teresa Maria Francioso



Il Presidente

Dott. Francesco Donato



Depositato nella Cancelleria del  
Tribunale il 20 GEN. 2016

IL CANCELLIERE

Funzionario Giudiziario  
LA ROSA CLOTILDE

